

COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

Approvato
al 28/7/05

5

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA***

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 657 del 2/06/94

TITOLO I

TARIFFE

ART.1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Todi, secondo le disposizioni nel capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, modificato dall'art.1 del D.Lgs. 28/12/93 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART.2

CLASSE DEL COMUNE

1. Il Comune di Todi, con popolazione residente al 31/12/92 pari a n. 16.736 abitanti, applica la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nei limiti stabiliti per i Comuni classificati di classe IV.

ART.3

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, altresì, tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
4. (Delib. C.C. n. 6 del 5/02/96) - La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in mq o ml con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
5. (Delib. C.C. n. 6 del 5/02/96) - La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non si applica:

- per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo mq o ml;
 - per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (*Delib. di C.C. n. 26 del 19/03/98* - anche per le annualità precedenti al 1996).
6. (*Delib. C.C. n. 6 del 5/02/96*) - La tassa per l'occupazione permanente e temporanea non è dovuta nel caso in cui l'importo della stessa sia inferiore o pari ad € 10.33 (dieci/33) e con limitazione ad una sola concessione o autorizzazione rilasciata ad uno stesso soggetto nel corso di ogni anno semestre.
7. (*Delib. C.C. n. 6 del 5/02/96*) - Sono esenti dalla tassa per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
- Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (*Delib. di C.C. n. 26 del 19/03/98* - anche per le annualità precedenti al 1996);
 - Le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola (*Delib. di C.C. n. 26 del 19/03/98* - anche per le annualità precedenti al 1996);
 - Le occupazioni con tende o simili, fisse e retraibili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, anche per le annualità precedenti al 1998 (*Delib. di C.C. n. 26 del 19/03/98*);
 - I soggetti i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) mq;
 - Le occupazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.1, commi 1, 2 e 3 della Legge 27/12/97 n. 449.

ART.4

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee; quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, quelle, invece, di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART.5

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

- I. Categoria - Centro
 - II. Categoria - Zone limitrofe a quelle della I categoria
 - III. Categoria - Zone limitrofe a quelle della II categoria
- } VEDI ALLEGATO
TERRITORIO

ART. 6

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

categoria II del 10% (dieci per cento)

categoria III del 30% (trenta per cento)

CAPO I

TARIFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 7

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area:

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	€ 28,87 mq/anno
II	€ 25,98 mq/anno
III	€ 20,21 mq/anno

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art.44 del D.Lgs. 507/93, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap (riduzione del 50%)

Categoria	Importo
I	€ 14,43 mq/anno
II	€ 12,99 mq/anno

III € 10,10 mq/anno

A.2) Occupazione del suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (riduzione del 50%)

Categoria	Importo
I	€ 14,43 mq/anno
II	€ 12,99 mq/anno
III	€ 10,10 mq/anno

A.3) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a soggetti portatori di handicap, si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10%.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (riduzione del 30%).

Categoria	Importo
I	€ 8,66 mq/anno
II	€ 7,79 mq/anno
III	€ 6,06 mq/anno

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art.44, comma 9, del D.Lgs. 507/93, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) **Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante agli accessi carrabili o pedonali** (riduzione al 20%)

Categoria	Importo
I	€ 5,77 mq/anno
II	€ 5,20 mq/anno
III	€ 4,04 mq/anno

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

ART. 8

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento, nel conto corrente postale del Comune, di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art.7 punti A.1, A.2 e A.3.

2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

ART. 9

OCCUPAZIONE SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Si applica la tariffa di cui all'art. 7.1.A ridotta del 50%

Categoria	Importo
I	€ 14,43 mq/anno
II	€ 12,99 mq/anno
III	€ 10,10 mq/anno

ART. 10

OCCUPAZIONE SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

(abrogato con Delib. di C.C. n. 26 del 19/03/98)

Si applica una tariffa pari a quella di cui all'art. 7 lett. A. ridotta al 30%

Categoria	Importo
I	€ 8,66 mq/anno
II	€ 7,79 mq/anno
III	€ 6,06 mq/anno

Sono escluse dalla tassazione le tende-aggettanti all'interno dei balconi e delle verande.

ART. 11

OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Occupazione con:

- 1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali:

<i>Categoria</i>	<i>Importo</i>	
<i>I</i>	€ 167,85 per Km o sua frazione	Abrogato con Delib.
<i>II</i>	€ 151,06 per Km o sua frazione	⇒ di C.C. n. 27 del 28/2/00
<i>III</i>	€ 117,49 per Km o sua frazione	

- 2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi

<i>Categoria</i>	<i>Importo</i>	
<i>I</i>	€ 25,82	Abrogato con Delib.
<i>II</i>	€ 23,24	⇒ di C.C. n. 6 del 5/02/96
<i>III</i>	€ 18,08	

- 3) con seggiovie e funivie:

fino ad un massimo di 5 km: tariffa annuale unica € 67,14
 per ogni Km o frazione superiore ai 5 km: tariffa annuale unica € 13,43

ART. 11 bis

(Delib. di C.C. n. 27 del 28/02/00)

TASSA DALL' 01/01/00 PER LE OCCUPAZIONI CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art.63 del D.Lgs. 15/12/97 n° 446, nel testo sostituito dall'art.18 della Legge 23/12/99 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, la tassa, a partire dal 1° gennaio 2000, è determinata forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per € 0,7747, con il minimo di € 516,46.

ART. 12

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
NELL'ANNO 1994

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 11, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10% e, comunque, con un minimo di € 25,82.

ART. 13

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 507/93 si applicano le seguenti tariffe in rapporto alle località dove sono situati gli impianti:
 - a) Centro abitato annua € 51,03
 - b) Zona limitrofa annua € 30,88
 - c) Sobborghi e zone periferiche annua € 13,43
 - d) Frazioni annua € 6,71
2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri, la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri in più, con la tolleranza del 5% nella misura della capacità.
3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 507/93 occupati in eccedenza alla superficie di 4 mq sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 7, lett. A.

ART. 14

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:
 - a) Centro abitato annua € 13,43

- b) Zona limitrofa annua € 10,07
 c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche.... annua € 6,71

ART. 15

⇒ Abrogato con Delib. C.C. n. 6 del 5/02/96

OCCUPAZIONE CON TAXI

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato e la tariffa applicabile è quella prevista all'art. 7 lett. A.

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 16

OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere:

A) Occupazioni del suolo comunale

Categorie	Importo	Importo orario
I	€ 2,3241 mq	€ 0,0968 mq
II	€ 2,0917 mq	€ 0,0872 mq
III	€ 1,6268 mq	€ 0,0678 mq

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

A.1) (Delib. di C.C. n. 6 del 5/02/96) - Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico poste in essere con **installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di **manifestazioni politiche, culturali o sportive** si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere:

Categorie	Importo	Importo orario
I	€ 1,1620 mq	€ 0,0484
II	€ 1,0458 mq	€ 0,0436
III	€ 0,8134 mq	€ 0,0339

A.2) (Delib. di C.C. n. 145 del 30/09/02) - Per le occupazioni temporanee realizzate dagli esercenti il commercio ambulante, esclusivamente con i posteggi del **mercato settimanale** ubicato in

località Porta Orvietana, si applica, in relazione alla superficie, alle ore di occupazione ed ai giorni di mercato, la seguente tariffa oraria unica per tutte le categorie del territorio comunale:

Categoria Territorio Comunale	Importo orario
Unica	€ 0,015488

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione del 50%

Categorie	Importo tariffa giornaliera
I	€ 1,1620 mq
II	€ 1,0458 mq
III	€ 0,8134 mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici, la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

1) per i primi 30 giorni

Categorie	Tariffa forfetaria per occupazione:	
	per 1 Km	oltre il Km (+50%)
I	€ 7,75	€ 11,62
II	€ 6,97	€ 10,46
III	€ 5,42	€ 8,13

2) se la durata è superiore ai 30 giorni ma non superiore a 90 giorni (+30%)

Categorie	per occupazione fino	per occupazione sup.
	ad 1 Km	a 1 Km (+50%)
I	€ 10,07	€ 15,11
II	€ 9,06	€ 13,60
III	€ 7,05	€ 10,57

3) se la durata è superiore ai 90 giorni fino a 180 giorni (+50%)

Categorie	per occupazione fino	per occupazione sup.
	ad 1 Km	a 1 Km (+50%)
I	€ 11,62	€ 17,43
II	€ 10,46	€ 15,69
III	€ 8,13	€ 12,20

4) se la durata è superiore ai 180 giorni (+100%)

Categorie	per occupazione fino	per occupazione sup.
	ad 1 Km	a 1 Km (+50%)
I	€ 15,49	€ 23,24
II	€ 13,94	€ 20,92
III	€ 10,85	€ 16,27

D) Occupazione temporanea con tende ed attrezzature similari: la tariffa è quella indicata alla lett. 16 A ridotta del 70%

Categorie	tariffa
I	€ 0,6972 mq
II	€ 0,6274 mq
III	€ 0,4880 mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 17

CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. C) del precedente art. 16 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 18

RIDUZIONI SPECIFICHE

1. Le tariffe di cui al precedente art. 16 lett. A, A1, B e D sono ridotte:
 - del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche (venditori ambulanti), da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
 - del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e sopra suolo di cui al precedente art. 16 lett. C).

ART. 19

RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50%.

ART. 20

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. (*Delib. di C.C. n. 109 del 7/09/96*) - Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:
 - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
 - il soggetto sottoscriva il **documento-quietanza** emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata e permane l'obbligazione del versamento della residua tassa, ove sia previsto il pagamento rateizzato e nel caso in cui l'occupazione per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 21

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. (*Delib. di C.C. n. 41 del 29/03/01*) - Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari e strumenti di rilevazione anche automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 16 lett. A), che può essere diminuita o aumentata per tutte le categorie fino al 30% (trenta per cento).
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. (*Delib. di C.C. n. 6 del 5/02/96*) - Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione verso il pagamento di un canone di concessione remuneratorio, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente, rapportata all'intera superficie concessa, in misura ridotta al 50%.

(Delib. di C.C. n. 41 del 29/03/01) - Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione verso il pagamento di un canone di concessione remuneratorio, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente, rapportata all'intera superficie concessa, in misura ridotta al 10% (dieci per cento); la tassa stessa è commisurata alle ore del giorno nel corso del quale si verifica l'effettiva occupazione dell'area come parcheggio.

5. (Delib. di C.C. n. 6 del 5/02/96) - Per le aree su cui il Comune riscuote canoni di concessione non ricognitoria, la tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche è ridotta al 50%.

ART. 22

AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 23

TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 16 lett. A, B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50%.

ART. 24

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
 - del 50% sino a 100 mq
 - del 25% oltre i 100 mq
 - del 10% oltre i 1000 mq